STATUTO Associazione di promozione sociale TERRA!

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma giuridica di associazione denominato "Terra!" L'Associazione ha durata indeterminata.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale dell'Associazione è in Roma. Il trasferimento della sede legale in Roma non comporterà modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e verrà effettuato con delibera dell'Organo di amministrazione.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale indicate all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, Dlgs 117/2017:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (E)
- Educazione, istruzione e formazione professionale, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D)
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (I)
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone (P)
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (W)

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare:

- 1. promuove la conservazione della natura, della biodiversità, della salute umana e la protezione dell'ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;
- 2. sviluppa la critica e la partecipazione democratica attiva in modo diffuso nella società:
- 3. promuovere la sensibilizzazione su tematiche di sviluppo sostenibile e di pace;

- 4. promuove la formazione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, propone e sostiene azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi ed il proprio status di APS;
- 5. promuove attività di tipo commerciale purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti consentiti dalla legge;
- 6. organizza e promuove campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- 7. organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 8. svolge attività di promozione del commercio equo e di economia solidale;
- 9. promuove attività finalizzate alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- 10. sostiene l'integrazione e inclusione delle persone straniere;
- 11. sostiene la tutela dei diritti di persone in condizioni di povertà o a rischio di esclusione;
- 12. promuove la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 13. promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 14. promuove le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà intraprende qualsiasi operazione che di volta in volta sia ritenuta necessaria al fine del conseguimento delle finalità statutarie, in particolare:

- aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente i suoi stessi scopi sociali;
- organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi;
- negoziare, concludere e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e qualsiasi altro mezzo di informazione che ritenga utile al perseguimento degli scopi associativi;
- sviluppare e promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e ambientale, secondo le necessità che di volta in volta si presentano per il raggiungimento delle finalità associative;
- svolgere attività di orientamento, educazione e formazione (anche del personale docente) direttamente connesse e strumentali alle attività istituzionali, attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione e distribuzione di materiale informativo, didattico ed educativo.

L'Associazione è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ART. 3 - ATTIVITA' DIVERSE

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale e di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - PATRIMONIO

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- o dagli avanzi di gestione derivati dalle attività istituzionali;
- o dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- o da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche;
- o da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno degli ETS;
- da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni;
- o da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- o da beni immobili e mobili divenuti proprietà, ricevuti o acquistati dall'Associazione in altro modo consentito dalle leggi italiane;
- o da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Organo di amministrazione può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l'erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, per tutta la durata della vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - CONVENZIONI

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sopranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private dai quali percepirà un eventuale finanziamento.

ART. 6 - ASSOCIATI

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di amministrazione, versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono essere associati tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità. Tali associati sono denominati "ordinari". Possono inoltre essere associati associazioni di promozione sociale e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Tali associati sono denominati "collettivi".

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Procedure di ammissione e esclusione degli associati

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La domanda di adesione dovrà essere presentata all'Organo di amministrazione che ne valuterà l'ammissione o il rigetto motivato.

In caso di rigetto motivato della domanda di adesione l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente; sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione

I soggetti "collettivi" dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee.

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione, o da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla sua presentazione ed annotata nel libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- o recesso volontario comunicato per iscritto all'Organo di amministrazione dell'Associazione;
- o decesso (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- o mancato versamento della quota associativa annuale;
- o esclusione deliberata dall'Assemblea, con maggioranza assoluta, per gravi motivi quali:
 - la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto;
 - lo svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori dell'Associazione o comunque di atti che danneggino l'Associazione;
 - la constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione per le ragioni sopra elencate, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Tutti gli associati partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base di situazioni d'incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici.

L'adesione all'Associazione presuppone la piena accettazione da parte degli associati dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Gli associati hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- o partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- o essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- o essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- o recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- o esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- o rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- o non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART 7 - VOLONTARI ASSOCIATI

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- I' Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- il Presidente.

L'Assemblea delibera in merito all'Organo di controllo e all'Organo di Revisione al verificarsi delle condizioni di cui agli art.30 e 31 del D. Lgs 117/2017

Negli organi statutari è garantita, ove possibile, la parità di rappresentanza tra i generi.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l'universalità. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso scritto, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siamo trascorse 24 ore dalla prima convocazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di indirizzo dell'Attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, è composto da un numero di membri scelti tra gli associati, variabile da 3 a 9 e comunque sempre in numero dispari e dura in carica tre anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, in conformità alla legge ed allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può designare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. La sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero consiglio decade e si procede alla convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta si manifesti la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione va inviata per iscritto, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 8 giorni prima della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza o e-telefono o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.

La carica di consigliere non da diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione delle cariche ricoperte e debitamente documentate.

Il Consiglio può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da cinque membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico o altro Comitato a carattere consultivo, i cui membri possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Direttori (coordinatori) dell'Associazione che può/possono essere interni o esterni al Consiglio Direttivo. La carica di Direttore (coordinatore/i) dell'Associazione è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Direttivo. Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore (coordinatore/i) può essere corrisposto un compenso. Il Consiglio Direttivo determina il compenso, i compiti, i poteri del Direttore(coordinatore/i) dell'Associazione.

In mancanza del Direttore e in assenza di un Vice Direttore o di delega provvisoria ad altri da parte del Consiglio Direttivo, la transizione è gestita in via straordinaria dal Presidente.

Il consigliere decade dalla propria carica con le stesse modalità previste per l'associato.

Ricoprire incarichi di tipo politico e amministrativo è incompatibile con le cariche dell'Associazione.

ART. 12 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- o elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- o amministra l'Associazione;
- o predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- o realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- o cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza:
- o decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- o accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti,

richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità:

- o impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con i criteri stabiliti dall'Assemblea;
- o assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- curare la predisposizione del bilancio annuale garantendone la coerenza con le linee guida strategiche, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea e predisponendo gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma
- o garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- o promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- o curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori:
- o promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea;
- o determinare le quote associative.

Il Consiglio Direttivo delega il Direttore per la gestione operativa dello staff dell'Associazione.

Nell'esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo dovrà, in ogni caso proteggere il buon nome e il marchio "Terra!" e osservare e promuovere il rispetto degli scopi dell'Associazione da parte di tutti gli associati.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma della medesima.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Presidente dell'Associazione può dare mandato (delega) al Direttore (coordinatore/i) per firmare i contratti e per qualunque pratica di tipo amministrativo.

Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al successivo articolo.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riquardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 - RISORSE

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1º gennaio al 31 dicembre.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi eccezionali tale termine può aumentare fermo restando il termine del 30 giugno previsto per il deposito nel RUNTS. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lqs. 117/2017.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione e avviso scritto può essere notificato ad ogni associato personalmente o tramite posta prepagata, posta elettronica, fax, telefono e e-telefono o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l'Assemblea lo deliberi con la maggioranza dei 3/4 dei presenti all'Assemblea. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.